

**COMUNE DI GARDONE RIVIERA**

PROVINCIA DI BRESCIA

**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA  
DELLE BODYCAM**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... Del .....

## **INDICE**

Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Articolo 3 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Articolo 4 - TITOLARE

Articolo 5 - RESPONSABILI

Articolo 6 – MISURE DI SICUREZZA

Articolo 7 – AREE DI INTERVENTO

Articolo 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Articolo 9 - INFORMATIVA

Articolo 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Articolo 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

### **Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO**

Il presente regolamento integra il regolamento approvato in data

per definire la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza indossabili sulla divisa degli operatori della Polizia Locale, c.d. "bodycam" gestiti e impiegati dal Comune di Gardone Riviera nel proprio territorio, affinché si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **Articolo 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle foto-trappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- La conservazione dei dati all’interno delle foto-trappole sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall’art. 3.4 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza -08/04/2010” del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore a 7 giorni.
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le foto-trappole;
  - d) per “titolare”, il Comune di Gardone Riviera, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per “responsabile”, il soggetto esterno (persona fisica o giuridica) che tratta i dati personali solo per conto del titolare del trattamento. In virtù di un rapporto di servizio;
  - f) per “incaricati”, le persone fisiche (interni) autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile sotto la diretta autorità degli stessi;
  - g) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

### **Articolo 3 - OBIETTIVI DELL’INTERVENTO**

- a) Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l’utilizzo di bodycam da parte degli operatori in servizio della Polizia Locale rientra nell’ambito di applicazione del:
  - ✓ Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n. 51 che in attuazione della Direttiva n. 680/2016 regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.
  - ✓ Codice di Procedura Penale art. 354
    - comma 1 specifica che gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
    - comma 2 specifica che se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.
- b) Il predetto trattamento pertanto è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gardone Riviera, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all’accertamento o alla repressione dei reati ed in particolare:
  - ✓ prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia
  - ✓ attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - ✓ prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità (sicurezza urbana, come definita dall’art. 4 del D.L. 20.02.2017, n. 14 e ss.mm.);
  - ✓ ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche a tutela del patrimonio pubblico;
  - ✓ vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure;
  - ✓ acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni penali o amministrative anche in danno agli agenti del Corpo di Polizia Locale;
  - ✓ verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti;
  - ✓ accertare violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi dell’art. 201 comma 1-bis lettere e), f), g), g-bis) del D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm., in conformità a quanto disposto dal

Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e successive modifiche che richiama altresì la prassi ed il quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada;

- ✓ attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti;
- ✓ attività di controllo e ispettive, nonché sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa e/o giudiziaria;
- ✓ prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora risultino difficili o inefficaci l'attuazione di altre misure.
- ✓ nel caso si tratti di fatti di rilievo penale, ma ne sia dato formalmente atto ai sensi degli artt. 348, 354 e 357 del c.p.p.
- ✓ ogni qualvolta sia necessario compiere rilievi video e fotografici per l'accertamento delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981.

In particolare, lo scopo dell'acquisizione dei dati è la documentazione di specifiche attività preventive o repressive di fatti di reato e situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, e allo stesso tempo il rafforzamento della sicurezza oggettiva e di quella individualmente percepita da cittadini e operatori, grazie alla elevata capacità deterrente/dissuasiva delle bodycam.

c) L'utilizzo delle bodycam comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi ove presta servizio il personale di Polizia Locale, e interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area.

d) In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese (entro il campo visivo dell'operatore) ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

e) La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio comunale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, nelle contrade e negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

## **Articolo 4 - TITOLARE**

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è, ai sensi dell'art. 4 del reg. Europeo n. 679/2016, il Comune di Gardone Riviera (BS) con sede in Piazza Emanuele III n.15 46040 Gardone Riviera (MN). Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

## **Articolo 5 - RESPONSABILI**

Il Titolare del trattamento può nominare soggetti esterni ed istruirli circa il trattamento dei dati personali nominandoli quali responsabili del trattamento ex art.28 GDPR.

I Responsabili del trattamento devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. I compiti affidati ai responsabili del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

## **Articolo 6 – MISURE DI SICUREZZA**

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai soggetti incaricati o ai soggetti responsabili del trattamento debitamente istruiti, nominati ed autorizzati, nonché dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù delle bodycam. Al personale comunale incaricato del predetto trattamento saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

## **Articolo 7 – MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DATI ACQUISITI CON IMPIEGO DI BODYCAM**

- a) Le bodycam, dotate di memoria interna fissa caratterizzata disco rigido di capacità variabile, sono contraddistinte da un numero seriale, le modalità di assegnazione verranno definite con successive disposizioni interne.
- b) La bodycam, all'atto della consegna ai singoli operatori di Polizia Locale in servizio, non dovrà contenere alcun dato pregresso archiviato.
- c) L'operatore di Polizia Locale in caso di necessità attiverà la bodycam, su ordine del Capopattuglia o del Comandante ovvero in autonomia (in caso di specifica necessità), in relazione all'evolversi degli scenari che facciano presupporre criticità e provvederà a cessare le riprese al termine degli stessi. Le riprese potranno essere riattivate ogni qualvolta l'operatore stesso ne ravvisi la necessità. Qualora operativamente necessario, l'Agente di Polizia Locale informerà l'interlocutore della registrazione video/audio in atto.
- d) Al termine del servizio gli operatori di Polizia Locale interessati, previa compilazione di un apposito modello di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al designato del trattamento, il quale provvederà personalmente, o tramite persona da lui delegata, al controllo della strumentazione e del corretto scarico dei dati. Nel predetto modello di consegna oltre ai dati dell'operatore di Polizia Locale, al numero di identificazione della bodycam, al tipo di servizio, ed all'intervallo di tempo di registrazione, viene specificata la motivazione della registrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ✓ Attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale.
  - ✓ Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche a tutela del patrimonio pubblico.
  - ✓ Attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti.
  - ✓ Vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure.
  - ✓ Attività di polizia giudiziaria.
  - ✓ Memoria storica della correttezza dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione
- e) I dati registrati con la bodycam vengono salvati, da parte del Comandante e/o dal Responsabile della gestione tecnica, all'interno di una cartella archiviata in un hard disk esterno a stato solido (di seguito SSD) con crittografia integrata da algoritmo di crittografia sicuro, dotato di protezione password, rendendo i dati memorizzati più sicuri.

## **Art. 8 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE**

- a) All'inizio del servizio d'istituto l'operatore di Polizia Locale sub consegnatario dovrà indossare la bodycam, agganciata alla divisa attraverso gli idonei attacchi.
- b) Al termine del servizio il predetto operatore di Polizia Locale sub consegnatario dovrà rimettere nella base di ricarica la bodycam. Successivamente verranno scaricate le immagini eventualmente registrate da parte del Comandante e/o dal Responsabile del servizio tecnico provvedendo alla conservazione a norma delle stesse per un periodo non superiore a sette giorni salve esigenze di ulteriore conservazione collegate alla necessità di indagini o di contenziosi.
- c) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, salvo si stiano verificando situazioni di estrema gravità, tali da legittimarne l'attivazione, ovvero per salvaguardare l'incolumità degli operatori.
- d) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui sopra e a seguito di regolare autorizzazione.
- e) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

- a) In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale e/o del patrimonio pubblico, la persona autorizzata o il Designato provvederà a darne comunicazione, senza ritardo, all'Autorità competente, provvedendo, allo stesso tempo, alle conservazioni delle immagini su appositi supporti.
- b) Alle immagini raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere per l'espletamento delle relative indagini solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
- c) Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta circostanziata e motivata indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

## **Articolo 10 - INFORMATIVA**

Salvo il caso di indagini in corso di polizia giudiziaria, l'attivazione del sistema di videosorveglianza con bodycam verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, la bodycam recherà un'indicazione della presenza della stessa in modo chiaramente visibile.

## **Articolo 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

## **Articolo 12 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, con particolare riferimento agli adeguamenti in materia di protezione dei dati personali, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente e dal regolamento principale di videosorveglianza.

## **Articolo 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.